

## **D.G.R n. 169-46073 del 23/5/1995**

**D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 artt. 6, 15, 7 e 8; D.P.R. 25 luglio 1991 e D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994. Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da laboratori orafi con fusione di metalli, nuovi, da modificare o da trasferire.**

Visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 recante norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici inquinanti, e di inquinamento prodotto da impianti industriali, che all'art. 7 attribuisce alla Regione la competenza del rilascio dell'autorizzazione preventiva per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti o altri impianti fissi che servano per usi industriali o di pubblica utilità e possano provocare inquinamento atmosferico;

visti gli artt. 6 e 15 del D.P.R. n. 203/1988 con i quali sono sottoposte a preventiva autorizzazione la costruzione di un nuovo impianto, la modifica sostanziale di un impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti, il trasferimento di un impianto in altra località;

visto il D.P.R. 25 luglio 1991 che al Capo III definisce le attività a ridotto inquinamento atmosferico e stabilisce che per le stesse le Regioni possano predisporre procedure specifiche di autorizzazione;

vista la D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994 nella quale sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attivazione delle procedure semplificate di autorizzazione per specifici settori produttivi o attività;

valutato che per l'attività dei laboratori orafi con fusione di metalli possono essere individuate soluzioni tecnologiche caratterizzate da una minor pericolosità delle sostanze impiegate o da contenuti livelli di emissione, che allo stato attuale delle conoscenze risultano essere quelle di cui all'allegato 2;

ritenuto pertanto possibile attivare la procedura semplificata di autorizzazione per gli enti e le imprese che intendano installare, modificare o trasferire laboratori orafi adottando soluzioni tecnologiche aventi le caratteristiche di cui all'allegato 2, presentando domanda secondo il modello di cui all'allegato 1;

considerato che, secondo quanto stabilito dalla D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994, gli enti e le imprese che presentano domanda di autorizzazione secondo il modello di cui all'allegato 1 e si impegnano a rispettare le prescrizioni di cui all'allegato 2 sono autorizzati in via generale ai sensi degli artt. 6, 15 e 7 del D.P.R. n. 203/1988 e dell'art. 5 del D.P.R. 25 luglio 1991, con effetto dalla data di ricevimento della domanda da parte della Regione;

visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;

visto il D.P.R. 25 luglio 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991;

vista la D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994;

vista la legge 21 gennaio 1994, n. 61;

vista la legge regionale 13 aprile 1995, n. 60;

la Giunta Regionale, unanime,

## d e l i b e r a

di attivare la procedura semplificata di autorizzazione per gli enti e le imprese che intendano installare, modificare o trasferire laboratori orafi con fusione di metalli, adottando soluzioni tecnologiche aventi le caratteristiche di cui all'allegato 2.

Gli enti e le imprese che intendano installare, modificare o trasferire laboratori orafi, adottando soluzioni tecnologiche aventi le caratteristiche di cui all'allegato 2, per avvalersi della procedura semplificata di autorizzazione devono presentare domanda secondo il modello di cui all'allegato 1.

Copia della domanda di autorizzazione trasmessa alla Regione deve essere contestualmente inviata al Sindaco, al Servizio di Igiene Pubblica della ex U.S.S.L. e alla Provincia competenti per territorio.

Gli enti e le imprese che presentano la domanda di autorizzazione di cui all'allegato 1, impegnandosi a rispettare le prescrizioni di cui all'allegato 2, sono autorizzati in via generale ai sensi degli artt. 6, 15 e 7 del D.P.R. n. 203/1988 e dell'art. 5 del D.P.R. 25 luglio 1991, con effetto dalla data di ricevimento della domanda da parte della Regione.

L'autorizzazione ottenuta in via generale da un ente o impresa può essere revocata con Deliberazione della Giunta Regionale sulla base di eventuali rilievi motivati del Sindaco in merito alla domanda pervenuti ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.P.R. n. 203/1988.

Gli enti e le imprese che intendano installare, modificare o trasferire laboratori orafi con fusione di metalli aventi caratteristiche tecnico-costruttive e gestionali diverse da quelle previste nell'allegato 2 devono presentare domanda di autorizzazione seguendo le normali procedure previste dal D.P.R. n. 203/1988 ai fini di ottenere la preventiva autorizzazione, rilasciata esplicitamente con Deliberazione della Giunta Regionale.

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legge 4 Dicembre 1993 n. 496, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 e dell'art. 22 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60, i compiti di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni autorizzatorie di cui all'allegato 2 sono affidati ai Servizi di Igiene Pubblica ed ai Laboratori di Sanità Pubblica delle ex UU.SS.SS.LL. competenti per territorio.

In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie si procederà secondo quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. 203/1988.

Sono fatti salvi ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc. previsto dalla normativa vigente, nonché specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 217 T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

Gli enti e le imprese autorizzati in via generale dovranno comunicare alla Regione, alla Provincia, al Comune ed al Servizio di Igiene Pubblica dell'ex U.S.S.L. competenti per territorio, eventuale variazione di ragione sociale ai fini della volturazione della documentazione agli atti.

Gli enti e le imprese autorizzati in via generale dovranno comunicare alla Regione, alla Provincia, al Comune ed al Servizio di Igiene Pubblica dell'ex U.S.S.L. competenti per territorio la cessazione dell'attività degli impianti autorizzati e la data prevista per l'eventuale smantellamento degli stessi.

Gli enti e le imprese autorizzati in via generale a trasferire gli impianti da altra località dovranno inviare alla Regione, alla Provincia, al Comune ed al Servizio di Igiene Pubblica dell'ex U.S.S.L. competenti per territorio relativamente alla precedente sede di impianto:

- richiesta di chiusura della pratica ex D.P.R. n. 203/1988 nel caso in cui il trasferimento autorizzato attenga a tutti gli impianti installati nella precedente sede;
- elaborati tecnici aggiornati relativi agli impianti rimasti nella precedente sede, nel caso in cui il trasferimento autorizzato attenga solo a parte degli impianti installati nella stessa.

Gli allegati 1 e 2 sono da considerarsi parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione potrà essere modificata secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 203/1988.

La presente deliberazione sarà pubblicata integralmente sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto.

**ALLEGATO 1**



Alla **REGIONE PIEMONTE**  
Assessorato per l'Ambiente.  
Servizio Risanamento Atmosferico  
Via Principe Amedeo, 17  
10123 TORINO (TO)

e p. c. Al **Sindaco del Comune** di .....

All'**A.R.P.A.**  
Dipartimento di .....  
Via ..... n. ....  
.....

Alla **Provincia** di .....  
Via ..... n. ....

**Oggetto:** Domanda di **AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE** per le emissioni in atmosfera provenienti da **laboratori orafi con fusione di metalli** ai sensi del D.P.R. n. 203/1988 e del D.P.R. 25 luglio 1991.

Il sottoscritto .....  
nato a ..... il .../.../...  
residente a ..... in via/corso ..... n.  
..... in qualità di legale rappresentante dell'impresa  
..... con sede legale in  
..... via/corso ..... n. .... chiede  
**l'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE** per:

[1] ..... **installare un nuovo laboratorio orafa** con fusione di metalli,  
in Comune di ..... via/corso ..... n. ....  
Pertanto si impegna a rispettare le prescrizioni di cui all'allegato 2 della D.G.R. n. 169-46073 del 23 maggio 1995.

[1] ..... **modificare un laboratorio orafa** con fusione di metalli,  
in Comune di ..... via/corso ..... n. ....  
Pertanto si impegna a rispettare le prescrizioni di cui all'allegato 2 della D.G.R. n. 169-46073 del 23 maggio 1995.

[1] ..... **trasferire un laboratorio orafa** con fusione di metalli,  
dal Comune di ..... via/corso ..... n. ....,  
al Comune di ..... via/corso ..... n. ....  
Pertanto si impegna a rispettare le prescrizioni di cui all'allegato 2 della D.G.R. n. 169-46073  
del 23 maggio 1995.

Allega scheda informativa generale dello stabilimento in cui sarà attivato l'impianto.

Data ..../..../....

il LEGALE RAPPRESENTANTE  
(timbro e firma)

.....

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA PER OTTENERE  
L'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE.

[1] indicare con una X la motivazione della richiesta di autorizzazione.

La domanda di autorizzazione in BOLLO deve essere inviata alla REGIONE PIEMONTE, copia della medesima deve essere contestualmente trasmessa al SINDACO, al Dipartimento provinciale o sub-provinciale dell'A.R.P.A. ed alla PROVINCIA competenti per territorio.

## SCHEDA INFORMATIVA GENERALE

### 1. UNITA' LOCALE OPERATIVA:

(coincide con il luogo in cui materialmente si trova l'impianto per il quale si sta presentando domanda di autorizzazione)

#### 1.1. RAGIONE SOCIALE .....

INDIRIZZO .....

COMUNE .....	PROVINCIA .....
C.A.P. ....	TELEFONO .....

COORDINATE UTM .....

1.2. CLASSIFICAZIONE INDUSTRIA INSALUBRE: CLASSE 1  A  B  C   
CLASSE 2  A  B  C   
NON CLASSIFICATA

1.3. NUMERO ADDETTI: .....

1.4. CODICI ATTIVITA' ISTAT 1981 .....

ISTAT 1991 .....

1.5. EVENTUALE ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA DI APPARTENENZA: .....

#### 1.6. LEGALE RAPPRESENTANTE: .....

COGNOME E NOME .....

NATO A .....	IL .....
RESIDENTE A .....	PROVINCIA .....
VIA .....	N° .....

### 2. IMPRESA ENTE

(una impresa o ente può gestire più unità locali operative)

2.1. PARTITA IVA ..... CODICE FISCALE .....

2.2. ISCRIZIONE CAMERA DI COMMERCIO N° .....

2.3. RAGIONE SOCIALE .....

INDIRIZZO .....

COMUNE .....	PROVINCIA .....
C.A.P. ....	TELEFONO .....

### 3. UNITA' LOCALE AMMINISTRATIVA:

(è la sede dove si svolge l'attività amministrativa inerente la gestione dell'impresa)

3.1. RAGIONE SOCIALE .....

INDIRIZZO .....

COMUNE .....	PROVINCIA .....
C.A.P. ....	TELEFONO .....

Data: .../.../....

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(timbro e firma)

.....

## ALLEGATO 2

### LABORATORI ORAFI CON FUSIONE DI METALLI

#### A) PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INSTALLAZIONE E ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO

- 1) Il laboratorio orafò è autorizzato a svolgere le seguenti fasi di lavorazione:
  - fusione;
  - saldatura;
  - fresatura;
  - brasatura;
  - combustione e fusione limature;
  - preparazione e fusione smalti;
  - attacco con acidi (imbianchimento, decapaggio, canna vuota, ecc.);
  - cottura cilindri in forni a bassa ed alta temperatura.
- 2) Le fasi di lavorazione che danno luogo a formazione di polveri e le fasi di attacco con acidi ( $\text{HNO}_3$ ,  $\text{HCl}$ ,  $\text{H}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{HF}$ ) devono essere dotate di sistemi di captazione localizzata degli effluenti e di eventuali sistemi di abbattimento tali da permettere il rispetto dei limiti di emissione complessivi di cui al punto 4.
- 3) Gli effluenti derivanti dai forni a bassa ed alta temperatura per la cottura dei cilindri devono essere convogliati ad un impianto di postcombustione in grado di mantenere gli effluenti medesimi alla temperatura di  $950^\circ\text{C}$  per un tempo di permanenza non inferiore a 2 secondi. Il postcombustore deve essere dotato di un sistema di controllo e visualizzazione della temperatura degli effluenti all'uscita del medesimo.
- 4) L'esercizio e la manutenzione dell'impianto devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, le condizioni operative di cui al punto 3 e il rispetto dei limiti di emissione di seguito fissati:

PROVENIENZA	INQUINANTE	LIMITI EMISSIONE	
		mg/m <sup>3</sup> a 0°C e 0,101 Mpa	kg/h
FUSIONE, SALDATURA, FRESATURA, BRASATURA, COMBUSTIONE E FUSIONE LIMATURE, PREPARAZIONE E FUSIONE SMALTI	POLVERI TOTALI	3	0,002
ATTACCO CON ACIDI: IMBIANCHIMENTO, DECAPAGGIO, CANNA VUOTA, ecc.	$\text{NO}_x$ (come $\text{NO}_2$ )	100	0,050
	$\text{HCl}$	5	0,003
	$\text{H}_2\text{SO}_4$	2	0,001
	$\text{HF}$	2	0,001
FORNI A BASSA ED ALTA TEMPERATURA PER LA COTTURA DEI CILINDRI	S.O.T.	10	-----

- 5) Le concentrazioni ed i quantitativi in peso indicati al punto 4 devono essere rispettati immediatamente a valle del sistema localizzato di captazione degli effluenti e relativo eventuale sistema di abbattimento e quindi prima di ogni eventuale immissione degli effluenti medesimi in condotte generali di aspirazione o di emissione.

- 6) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tali da non garantire il rispetto delle condizioni di cui ai punti 3 e 4, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza del sistema di abbattimento.
- 7) L'impresa deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Regione, al Sindaco, alla Provincia, al Servizio di Igiene Pubblica dell'ex U.S.S.L. ed al Laboratorio di Sanità Pubblica, territorialmente competenti, la data in cui intende dare inizio alla messa in esercizio dell'impianto. La comunicazione di cui sopra deve essere accompagnata dalla documentazione di cui al successivo punto B. Il termine per la messa a regime dell'impianto è stabilito in 30 giorni a partire dalla data di inizio della messa in esercizio.
- 8) Per gli adempimenti di cui all'art. 8, comma 2 del D.P.R. n. 203/1988, l'impresa deve effettuare il rilevamento, in uno dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto a regime, degli effluenti derivanti dalle lavorazioni di cui al punto 1, per la determinazione degli inquinanti indicati al punto 4, secondo le indicazioni di cui al punto 5. L'impresa deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Servizio di Igiene Pubblica dell'ex U.S.S.L. e al Laboratorio di Sanità Pubblica territorialmente competenti, la data in cui saranno effettuati i prelievi. I risultati del rilevamento effettuato devono poi essere trasmessi alla Regione, alla Provincia, al Servizio di Igiene Pubblica dell'ex U.S.S.L. e al Sindaco.
- 9) Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati. Con l'abbreviazione S.O.T. si intende sostanze organiche totali espresse come carbonio totale, determinate mediante rivelatore a ionizzazione di fiamma. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica UNICHIM, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
- 10) L'impresa è esentata dall'effettuare ulteriori rilevamenti periodici delle emissioni.
- 11) I condotti per il convogliamento degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti, poste a valle degli eventuali sistemi di abbattimento e comunque prima di ogni immissione in condotte generali di aspirazione o emissione.
- 12) L'impresa deve conservare in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo, copia della documentazione trasmessa alla Regione per ottenere l'autorizzazione in via generale.

**B) DOCUMENTAZIONE DA INOLTRE CON LA COMUNICAZIONE DI MESSA IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO.**

Planimetria generale dell'impianto in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione delle diverse fasi autorizzate, con i relativi sistemi di captazione ed abbattimento delle emissioni.

Descrizione e dimensionamento dei sistemi di abbattimento installati.